Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
Uffizi federal d'agricultura

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Telefono 031 322 25 11, Fax 031 323 02 63
E-Mail: joerg.amsler@blw.admin.ch
Internet http://www.blw.admin.ch
Segreteria 031 322 26 55
N. diretto 031 322 26 61
Riferimento 902.1-02 / ams/vip

Berna, 16 luglio 2002

Alla cortese attenzione dei
Servizi cantonali preposti
alle migliorie strutturali

C I R C O L A R E 6/2002

Revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT): consultazione

Gentili Signore, egregi Signori

In data 3 giugno 2002, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha trasmesso ai Governi cantonali la documentazione della consultazione inerente alla revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio. Il termine per l'inoltro dei pareri è stato fissato al 30 settembre 2002. Affinché i Governi cantonali possano redigere i pareri entro la data citata, il termine concesso ai servizi responsabili per esprimere le loro osservazioni è ovviamente più breve. La revisione di cui si tratta verte su un nuovo disciplinamento in caso di modifica di edifici esistenti ubicati fuori delle zone edificabili. L'agricoltura è particolarmente interessata da tale revisione. Viste le numerose richieste pervenuteci, ci permettiamo di esprimere alcune considerazioni che potrebbero essere utili nel quadro della procedura di consultazione in atto a livello cantonale.

In linea di massima condividiamo l'obiettivo della revisione che consiste nel concedere agli edifici agricoli esistenti le stesse possibilità di utilizzazione previste per "edifici e impianti esistenti fuori delle zone edificabili, non conformi alla destinazione della zona" (art. 24c LPT). Riteniamo tuttavia che il testo proposto sia complicato e che possa creare insicurezza o dar adito a diverse interpretazioni. Alla luce di ciò nutriamo dei dubbi sulla possibilità di ovviare alle criticate disparità nell'applicazione delle attuali basi legali. A tal riguardo ci permettiamo di attirare la vostra cortese attenzione sugli aspetti seguenti:

- Art. 41 OPT(nuovo) edifici e impianti costruiti secondo il diritto anteriore: benché tale termine venga definito in relazione all'art. 24c LPT, riteniamo che la sua utilizzazione possa essere all'origine di problemi. Con il termine "edifici costruiti secondo il diritto anteriore" vengono generalmente designati tutti gli edifici costruiti prima di una determinata epoca. Nel caso specifico, ciò potrebbe comportare che in questa categoria rientrino gli edifici da sempre utilizzati a scopo agricolo e che lo saranno anche in futuro. Siccome questi ultimi vengono valutati in virtù dell'art. 34 OPT, pensiamo che in quest'ambito il termine "costruiti secondo il diritto anteriore" non debba essere utilizzato. Sarebbe più opportuno aggiungere un capoverso 2 all'art. 41 OPT, nel quale venga prescritta l'applicazione dell'art. 24c LPT per gli edifici agricoli esistenti nei confronti dei quali non è più possibile effettuare una valutazione giusta l'art. 34 OPT. Per questi edifici verrebbe quindi applicato pure l'art. 42 OPT vigente finora, eventualmente completato da determinanti elementi degli art. 42a-e proposti.

- Va appurato se gli edifici agricoli ai quali vengono concesse le medesime possibilità di ampliamento previste per gli edifici indicati nell'art. 24c, non possano essere considerati anche in futuro conformi alla zona. Se fosse il caso, le possibilità di ampliamento proposte potrebbero essere inserite nell'art. 34 OPT.
- Art. 42a (nuovo) valori limite applicabili all'ampliamento di edifici e impianti costruiti secondo il diritto anteriore: riteniamo che la limitazione a una sola unità abitativa supplementare sia troppo restrittiva. L'identità di un edificio può essere garantita anche se esso comporta due o più appartamenti. I valori limite di cui al capoverso 1 consentono in ogni caso di evitare ampliamenti esagerati. Contrariamente a quanto espresso nel rapporto esplicativo, riteniamo che il traffico supplementare sia modesto rispetto a quanto è il caso per altri impianti e che tale aspetto non possa essere addotto a sostegno di un'eventuale limitazione delle unità abitative.

Nella speranza di avervi fornito indicazioni esaurienti in vista di un dibattito costruttivo e di eventuali contatti con i Servizi cantonali d'agricoltura, vi porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'agricoltura
Divisione principale Pagamenti diretti e strutture
Divisione Miglioramento delle strutture, Il Capo

i. s. Jörg Amsler